

REGOLAMENTO (CE) N. 1410/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1995
che fissa la maggiorazione mensile applicabile al prezzo di intervento dei cereali
in Svezia per il mese di giugno 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 ha prorogato il periodo dei conferimenti all'intervento per la Svezia fino alla fine di giugno; che, nel corso del mese di giugno 1995, il prezzo degli acquisti all'intervento deve essere almeno pari a quello praticato nel mese di maggio; che, per raggiungere tale obiettivo, è opportuno applicare al prezzo d'intervento in Svezia, nel corso del mese di giugno 1995, la maggiorazione mensile fissata per il mese di maggio dal regolamento (CE) n. 1867/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commer-

cializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CE) n. 1867/94, al prezzo di intervento applicabile in Svezia nel corso del mese di giugno 1995 si applica la maggiorazione mensile in vigore per i cereali nel corso del mese di maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.